

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1220 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/76 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori antincendio e il comportamento degli ascensori in caso di incendio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 14 della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della medesima direttiva, contemplati da tali norme o da parti di esse.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2016) 5884 ⁽³⁾, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/33/UE per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell'arte generalmente riconosciuto, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2014/33/UE e, ove pertinente, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, come stabilito all'allegato I, punto 1.1, della direttiva 2014/33/UE.
- (3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 5884, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016, i cui riferimenti sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione ⁽⁵⁾. La revisione è stata effettuata per adeguare tali norme al quadro giuridico della direttiva 2014/33/UE e aumentare la certezza del diritto e la chiarezza, anche redigendo un allegato ZA più preciso e introducendo riferimenti normativi datati. Di conseguenza sono state adottate le norme armonizzate EN 81-72:2020 sui requisiti di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori antincendio e EN 81-73:2020 sul comportamento degli ascensori in caso di incendio. Non sono state apportate modifiche tecniche sostanziali alle norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016 per effetto della suddetta revisione.
- (4) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN 81-72:2020 ed EN 81-73:2020 siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 5884.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2016) 5884 della Commissione, del 21 settembre 2016, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione per quanto riguarda gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽⁴⁾ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione, del 26 gennaio 2021, relativa alle norme armonizzate per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori redatte a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 27 del 27.1.2021, pag. 20).

- (5) Le norme armonizzate EN 81-72:2020 e EN 81-73:2020 soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi, stabiliti nella direttiva 2014/33/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) Le norme armonizzate EN 81-72:2020 e EN 81-73:2020 sostituiscono le norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016. Di conseguenza è necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016 dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Per concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi per l'applicazione delle norme armonizzate EN 81-72:2020 e EN 81-73:2020, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/76.
- (9) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 1 e 3 dell'allegato si applicano a decorrere dal 27 gennaio 2023.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 è così modificato:

- 1) la voce 9 è soppressa;
- 2) è inserita la seguente voce 9bis:

«9bis.	EN 81-72:2020 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — Parte 72: Ascensori antincendio»;
--------	--

- 3) la voce 10 è soppressa;
- 4) è inserita la seguente voce 10bis:

«10bis.	EN 81-73:2020 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio».
---------	--
